DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2007, n. 1009

Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 194. Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla Determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Individuazione autorità competente.

L'Assessore Prof. Michele LOSAPPIO, sulla base espletata dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento Atmosferico ed Elettromagnetico Ing. Gennaro ROSATO e confermata dal Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca LIMONGELLI riferisce quanto segue:

PREMESSO che con Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 concernente la determinazione e la gestione del rumore ambientale, sono state definite le competenze e le procedure per:

- a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche;
- b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
- c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti:

VISTO le prescrizioni e gli adempimenti previsti dal n. 194/05 che recepisce la direttiva relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla individuazione dell'Autorità COMPETENTE per gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 194/05;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, concernenti la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente:

VISTO il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, di attuazione della direttiva relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "legge quadro sull'inquinamento acustico", e successive modificazioni;

VISTO la legge regionale 12/02/2002 n. 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'Inquinamento Acustico";

VISTO il del 31/03/1998 n. 12;

VISTO il 19/08/2005 n.194;

VISTO l'art. 11 del D.Lgs. 194/05 "Sanzioni";

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie espletate Inquinamento Atmosferico e Acustico, propone con il presente provvedimento alla Giunta Regionale di individuare Puglia COMPETENTE ai sensi del n. 194/05.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s.m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base di quanto istruito e come innanzi riportato, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui alla lett. a) comma 4 Art. 4 L.R. n. 7/97;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico e dal Dirigente del Settore Ecologia;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di individuare, così come proposto dall'Assessore Regionale all'Ecologia, nell'ARPA Puglia l'AUTORITA' COMPETENTE per lo svolgimento delle attività del D.Lgs. n. 194/05;

Di demandare Inizio del segnalibro all'ARPA PugliaFine del segnalibro gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 194/05, ai fini della regolamentazione delle procedure e modalità previste dal D.M. 29/11/2000;

Di notificare il presente provvedimento all'ARPA Puglia e cura del Settore Ecologia;

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2007, n. 1014

Commissariamento dei Comuni inadempienti agli obblighi concernenti la trasformazione dell'ATO BA1 in Ente con personalità giuridica ai sensi dell'art. 201 del Decreto legislativo n. 152/2006.

L'Assessore all'Ecologia Prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Bonifiche e confermata dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche riferisce:

Con Decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia nn. 41/2001, 296/2002 e 187/2005 è stata adottata la pianificazione regionale, in sostituzione della Regione Puglia, in materia di "Gestione integrata dei Rifiuti Urbani".

Con diversi, separati provvedimenti n. 297,

298, 299, 300, 301, 302, 303/315, 304, 305, 306, 307, 308, 309 e 310 tutti del 30 Settembre 2002 il Commissario Delegato ha provveduto ad istituire, mediante convenzione, le Autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani, ai sensi 30 del 267/2000, nei seguenti rispettivi quattordici bacini di utenza BA1, BA2, BA4, BA5, FG3, FG5, LE 1, LE2, LE3, TA1 e TA3. Il Consorzio tra i Comuni del bacino FG4 era già costituito autonomamente.

Ciò premesso, il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 ha previsto 200 che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali (ATO) e a tal fine ha previsto che "Le Regioni, delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi in vigore della parte quarta del presente Decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali".

Il medesimo articolo, al comma 4, attribuisce alle Regioni il potere di disciplinare "il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti".

Lo stesso D.Lgs. 152/2006, al successivo art. 201 comma 1, dispone altresì che nel medesimo termine di sei mesi, le Regioni disciplinino "le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

La medesima disposizione, al successivo comma 2, prevede che. "L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale, delimitato dal Piano Regionale, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti".

Tanto premesso:

Considerato che, in espressa applicazione delle disposizioni normative che precedono, il